



Prot. ct/12/2013/ED

Chieti li, 14.10.2013

In materia di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, il termine massimo di 180 giorni dalla presentazione della richiesta, entro il quale deve concludersi, ai sensi dell'art. 12 del D. Leg.vo 29/12/2003, n. 387, il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica, oltre che essere perentorio risponde anche a finalità di semplificazione e accelerazione. Tale termine è qualificabile come principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; pertanto è del tutto ingiustificata, e configura un sostanziale inadempimento, la mancata adozione di un provvedimento espresso sulla richiesta di autorizzazione unica nel complessivo termine perentorio di 180 giorni. Questo il principio espresso dal **Consiglio di Stato con la Sentenza del 09/09/2013, n. 4473**.

A questo termine devono attenersi anche le Regioni nell'esercizio delle loro competenze legislative e amministrative.

Nel caso in esame «la effettuata richiesta del competente ufficio regionale di ulteriore integrazione della prodotta documentazione, anche se motivata sulla base di carenze documentali non contestate, pur se esclude che la Regione ... fosse stata completamente inadempiente nei confronti della parte interessata, trattandosi di un onere documentale che spetta a quest'ultima, non impedisce, tuttavia, di ritenere illegittima l'inerzia dell'Amministrazione ai fini della conclusione del procedimento di autorizzazione» ai sensi del D. Leg.vo n. 387/2003.

Secondo i giudici di Palazzo Spada la comunicazione dei motivi ostativi non fa venire meno l'inerzia dell'Amministrazione «*poiché sia l'art. 2 della legge n. 241/1990 che l'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 stabiliscono che l'amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento de quo con un provvedimento espresso e motivato, l'adempimento di detto obbligo si realizza solo mediante l'adozione del provvedimento finale, entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti, in quanto è proprio l'emanazione di esso provvedimento che costituisce l'oggetto dell'obbligo di provvedere gravante (in base a dette norme) sull'Amministrazione e solo l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento fa venire meno l'inerzia dell'amministrazione*».

Sottolinea il Collegio «*la semplice adozione di un atto endoprocedimentale, come la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis della l. n. 241/1990, non estingue l'obbligo di provvedere e non fa venire meno l'inerzia dell'amministrazione, perché non coincide con l'emanazione del provvedimento finale, oggetto dell'obbligo di provvedere*».

Commissione Territorio
Architetto **Marcello Borrone**